

rezioni apportate rispondono ad istanze già emerse in occasione dell'esame della legge finanziaria e che, in quella sede, non era stato possibile affrontare compiutamente. Si tratta, comunque, di modifiche ampiamente condivisibili, in quanto finalizzate ad evitare penalizzazioni, in particolare ai danni dei comuni di minore dimensione.

L'articolo 1-*bis* modifica il vincolo all'incremento delle spese in conto capitale contenuto nel patto, introducendo, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 26-*bis*. La disposizione consente agli enti locali che, nell'esercizio 2004, abbiano registrato un ammontare di impegni di spesa in conto capitale superiore del 100 per cento al corrispondente ammontare della spesa annua mediamente impegnata nel triennio 2001-2003 di incrementare del 2 per cento, nell'esercizio 2005, gli impegni di spesa in conto capitale rispetto al livello rilevato per il 2004.

L'articolo 1-*ter* esclude dall'applicazione del patto di stabilità per l'anno 2005 i comuni con popolazione complessivamente pari o inferiore a cinquemila abitanti, le unioni di comuni, nonché le comunità montane e le comunità isolate con popolazione fino a cinquantamila abitanti. La disposizione nel testo approvato dal Senato prevedeva che per la copertura del relativo onere, quantificato in 111 milioni di euro, si provvedesse per 38,1 milioni di euro attraverso la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, di cui all'articolo 9-*ter* della legge n. 468 del 1978, e per 72,9 milioni di euro mediante utilizzazione delle maggiori entrate derivanti dall'abrogazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministero delle finanze n. 29 del 2000, che vieta di installare video giochi all'interno delle sale Bingo. Con una modifica apportata dalla Commissione, è stata disposta l'abrogazione di quest'ultima disposizione e l'onere è stato posto interamente a carico del predetto fondo di riserva.

In proposito, rilevo che la previsione del ricorso, per finalità di copertura, alla possibilità di installare video giochi all'interno delle sale Bingo ha suscitato diffuse perplessità. Significativo, al riguardo, appare il fatto che la correzione apportata in tal senso era prospettata in Commissione da diversi emendamenti di colleghi appartenenti a vari gruppi, sia di maggioranza sia di opposizione; peraltro, l'argomento è stato ripetutamente affrontato dalla Commissione e dall'Assemblea negli anni passati.

In proposito, rilevo che la previsione del ricorso al fondo di riserva riduce ulteriormente le disponibilità di questo stesso fondo per le eventuali necessità del secondo semestre; di conseguenza, dovrà probabilmente farsi una riflessione anche sull'attuale forma di copertura benché questa sia comunque preferibile a quella prevista nel testo trasmesso dal Senato.

L'articolo 1-*quater* modifica il comma 24 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2005, che indica le tipologie di spesa escluse dalla regola del patto di stabilità interno; vengono, infatti, aggiunte le spese connesse all'esercizio delle funzioni che sono state trasferite o delegate da parte delle regioni agli enti locali nei limiti dei trasferimenti attribuiti dalle stesse regioni agli enti locali. Si tratta di misura la cui adozione era già stata sollecitata in sede di esame della legge finanziaria e che trova finalmente compiuta definizione.

L'articolo 1-*quinqüies* sostituisce, invece, l'articolo 205-*bis* del decreto legislativo n. 267 del 2000 — introdotto dal comma 68 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2005, che interviene in materia di aperture di credito da parte degli enti locali — sostanzialmente provvedendo a razionalizzare e ad organizzare in maniera più ordinata la disciplina adottata al riguardo con l'ultima legge finanziaria.

Gli articoli 1-*sexies* ed 1-*septies*, anch'essi inseriti nel corso dell'esame condotto al Senato, introducono, invece, novità di carattere ordinamentale per gli enti locali; in particolare, l'articolo 1-*sexies* amplia il novero delle attribuzioni delle

deliberazioni attribuite alla competenza dei consigli comunali e provinciali inserendo tra queste anche le deliberazioni in materia di piani attuativi urbanistici; l'assunzione di mutui di importo superiore a 250 mila euro per i comuni sotto i 3 mila abitanti ed a 500 mila euro per gli altri; l'approvazione di progetti di opere pubbliche di importo superiore a 250 mila euro per i comuni sotto i 3 mila abitanti ed a 500 mila euro per gli altri; « acquisti, alienazioni immobiliari, permuta, appalti e concessioni, di importo superiore a 250.000 euro per i comuni sotto i 3 mila abitanti, a 500 mila euro per gli altri ».

Su tali disposizioni, si è svolto un ampio dibattito nel corso dell'esame condotto in sede referente da parte della Commissione; è emersa in particolare la comune preoccupazione che le modifiche introdotte, che pure rispondono all'esigenza di un maggiore coinvolgimento degli organi assembleari nei processi decisionali degli enti locali di carattere strategico, possano tradursi, sul piano concreto, in un appesantimento eccessivo di tali processi, compromettendone l'efficienza e l'efficacia. Tali disposizioni dovranno, quindi, essere ulteriormente valutate in occasione della discussione in Assemblea per verificare se non sia opportuno correggere decisioni assunte dal Senato; ricordo a tale proposito anche il parere espresso dalla Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici.

L'articolo 1-*septies* modifica la normativa vigente in materia di ineleggibilità a sindaco, a presidente della provincia, a consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale; in particolare, viene stabilita l'ineleggibilità a presidente della provincia per i sindaci dei comuni della provincia medesima. Al riguardo, durante l'esame svolto in Commissione è stato sottolineato il rischio che simili disposizioni, peraltro immediatamente applicabili, vengano interpretate come misure *ad personam*, creando sperequazioni. Anche in tal caso, nel prosieguo della discussione, si dovrà valutare se apportare modifiche al testo trasmessoci dall'altro ramo del Parlamento; peraltro, trattandosi di materia

elettorale — quindi, di estrema delicatezza —, una disciplina recata con decreto-legge, per di più contenente misure sulla finanza locale, non pare propriamente collocata. Peraltro, proprio mentre stiamo discutendo questo provvedimento, tali temi sono già oggetto di esame anche in altri ambiti di natura parlamentare.

L'articolo 1-*octies* interviene in materia di risanamento degli enti locali dissestati e sull'utilizzo delle disponibilità della massa attiva. In particolare, si prevede che la richiesta dell'utilizzo delle disponibilità residue del fondo istituito con decreto del ministro dell'interno per gli interventi a favore degli enti locali in stato di dissesto finanziario sia effettuata esclusivamente dall'organo consiliare e non dall'organo straordinario di liquidazione cui è affidata la gestione dello stato di dissesto. Tali residue disponibilità vengono finalizzate al risanamento finanziario dell'ente locale e non, come è attualmente previsto, alle necessità emerse nel corso della procedura di liquidazione e pagamento della massa passiva.

Si stabilisce inoltre che nel caso in cui l'organo straordinario di liquidazione abbia approvato il rendiconto senza che l'ente possa raggiungere un reale risanamento finanziario, il ministro dell'interno disponga la prosecuzione delle procedure di dissesto.

Un'altra disposizione introdotta al Senato è l'articolo 1-*novies*; esso prevede che i trasferimenti erariali correnti, nonché la quota di compartecipazione al gettito IRPEF spettante per l'anno 2005 ai comuni i cui consigli siano stati sciolti per fenomeni di infiltrazione mafiosa, possano essere erogati dal Ministero dell'interno in un'unica soluzione. Un'analoga disposizione era stata prevista, relativamente all'esercizio 2004, dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2004.

L'articolo 1-*decies*, introdotto nel corso dell'iter al Senato, prevede che i comuni provvedano ad alimentare ed aggiornare, tramite collegamento informatico, l'indice nazionale delle anagrafi, in vista della diffusione della carta d'identità elettronica. Al riguardo, desidererei sottolineare

che, nel corso dell'esame da parte della Commissione, sono state espresse preoccupazioni in ordine all'effettiva possibilità per gli enti locali, con particolare riferimento a quelli di piccole dimensioni, di sostenere i costi finanziari ed organizzativi derivanti dai compiti individuati nella disposizione in oggetto.

L'articolo 2 interviene su una materia già affrontata, in altre occasioni, dalla V Commissione: si prevede, infatti, che il recupero delle maggiori somme ricevute dai comuni, negli anni passati, a titolo di addizionale sui consumi di energia elettrica, da operarsi sui trasferimenti erariali ad essi destinati, avvenga in cinque anni, con inizio a partire dal 2005. Vorrei rilevare che si tratta di una delle norme originarie del decreto-legge in esame che sono sopravvissute, e che rappresenta una delle motivazioni che hanno indotto il Governo ad adottare tale provvedimento.

L'articolo 3 del decreto-legge in esame prevede che le spese di funzionamento dell'ufficio di piano per la salvaguardia di Venezia siano determinate, anche in deroga ad ogni altra disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze e con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e siano individuate nell'ambito delle somme erogate, a qualsiasi titolo, allo Stato per l'utilizzo tramite il concessionario per le attività e il progetto per la salvaguardia della laguna di Venezia.

Attraverso una modifica introdotta dal Senato della Repubblica, è stato precisato che si tratta delle somme stanziare a valere sul limite di impegno previsto, a decorrere dal 2004, dall'articolo 13, primo comma, della legge n. 166 del 2002; tale modifica ha altresì fissato un limite massimo di 500 mila euro annui, dall'anno 2005 all'anno 2018.

Al riguardo, vorrei segnalare che, nel corso dell'esame in Commissione, è stata rilevata, da un lato, la scarsa riconducibilità di una simile disposizione, rivolta ad una finalità specifica — per quanto assolutamente condivisibile, quale la salvaguardia di Venezia —, alla materia del

decreto-legge e, dall'altro lato, l'incompatibilità con la vigente disciplina contabile dell'utilizzo di limiti d'impegno che costituiscono risorse in conto capitale per la copertura di spese di funzionamento che hanno natura corrente.

L'articolo 3-bis, sempre introdotto nel corso dell'esame da parte dell'altro ramo del Parlamento, prevede, mediante una modifica all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 546 del 1992, per l'ente locale la possibilità di stare in giudizio anche attraverso il dirigente dell'ufficio tributi; credo si tratti di una norma ampiamente condivisa, poiché non ha visto sollevarsi obiezioni in sede di Commissione.

Per quanto riguarda l'articolo 3-ter del decreto-legge in esame, anch'esso inserito dal Senato della Repubblica, si interviene sulla legge n. 215 del 2004, in materia di risoluzione del conflitto di interessi, prevedendo, in particolare, che sia compatibile con la titolarità di cariche del Governo la carica di amministratore degli enti locali, attualmente incompatibile (e che credo abbia originato anche qualche caso di dimissioni).

L'articolo 3-quater, infine, sempre inserito nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, consente ai comuni con popolazione fino a 5 mila abitanti, collocati in regioni diverse, di utilizzare, in convenzione, il medesimo segretario comunale.

In conclusione, signor Presidente, ritengo, se il Governo condividerà tale proposta, che, nell'ambito dei nostri lavori (in sede sia di Comitato dei nove, sia di Assemblea), sia possibile apportare miglioramenti al testo del provvedimento, eventualmente espungendo le parti non riconducibili al contenuto proprio del decreto-legge in esame e migliorandone altre.

Ciò, naturalmente, con la consapevolezza che il decreto-legge scadrà il 31 maggio e che, dunque, tutte le modifiche dovranno essere convalidate dal Senato in una successiva lettura: sussiste, infatti, un problema di compatibilità di tempi che deve essere attentamente valutato. Ritengo, tuttavia, che se il confronto dialet-

tico ed aperto, anche con l'opposizione, lo consentirà, vi sia il tempo per realizzare tale opera migliorativa, ed in tal senso sollecito l'operato di tutti i soggetti coinvolti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ANTONIO D'ALÌ, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Sta bene.

È iscritto a parlare l'onorevole Mariotti. Ne ha facoltà.

ARNALDO MARIOTTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor sottosegretario, il presidente Giancarlo Giorgetti, quale relatore, ha ricostruito fedelmente il dibattito svoltosi in Commissione. Per quanto mi riguarda, svolgerò considerazioni più politiche, a nome del gruppo dei Democratici di sinistra.

Da quando il Governo di centrodestra guida l'Italia, gli enti locali territoriali, ossia i comuni, le comunità montane, le province e le regioni, sono costretti ad operare nella precarietà più assoluta. È il quarto anno che il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione è differito alla fine di maggio, con due proroghe, una successiva all'altra: la prima, che ha spostato il termine dal 31 dicembre — data fissata dal testo unico, all'articolo 151 — al 31 marzo e la seconda, che proroga a fine maggio i termini per l'approvazione del bilancio di previsione. È chiaro che, in tal modo, il principio dell'annualità del bilancio è diventato un lontano ricordo.

Ciò significa che la programmazione della spesa e la definizione preventiva delle entrate non esistono più. Tale andamento lassista provoca il degrado della pubblica amministrazione e produttività ed efficienza basse; e, poiché la competitività — come ricordato più volte — non dipende solo dalle singole aziende, ma sempre più dal sistema, tale compromesso da parte della pubblica amministrazione diminuisce l'efficienza e la qualità della

stessa pubblica amministrazione e, quindi, la competitività del sistema paese nel suo complesso.

Per quanto riguarda le entrate degli enti locali, ricordo che la norma prevista nel testo unico stabilisce che entro la data per la deliberazione dei bilanci di previsione è fissato anche il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi, i servizi locali e l'aliquota per la compartecipazione dell'imposta addizionale sul reddito delle persone fisiche. Il medesimo termine vale per approvare i regolamenti relativi alle entrate proprie degli enti locali.

A metà anno i cittadini non conoscono ancora il costo dei servizi erogati dai comuni, servizi di cui hanno già usufruito per ben cinque mesi: ciò contribuisce ad allentare il rapporto tra cittadini ed istituzioni e favorisce anche, a mio avviso, l'evasione dei tributi locali.

Inoltre, le proroghe successive della data di approvazione dei bilanci di previsione creano disparità tra i diversi enti, tra quelli più virtuosi, che predispongono ed approvano il bilancio di previsione entro il 31 maggio di ciascun anno o — tutt'al più — entro il 31 marzo, ossia entro i termini della prima proroga, facendo « salti mortali » per far quadrare i conti, e quelli che, invece, si adagiano, sapendo che, poi, la situazione porta ad un'ulteriore proroga e, quindi, arrivano ad approvare il bilancio di previsione nello stesso periodo in cui i comuni e le province dovrebbero approvare l'assestamento di bilancio di metà anno.

Ci avviciniamo, sempre più, al conto consuntivo e, dunque, stiamo ritornando ai vecchi tempi in cui i bilanci comunali si approvavano « a piè di lista », non come bilanci di previsione, prassi che molti guasti ha prodotto nei conti pubblici. Le cause di tale fenomeno risiedono nell'incertezza normativa, nella mancata chiarezza e nella frammentarietà delle politiche sulla finanza locale di questo Governo. È diventata un'abitudine, ormai, varare tre leggi sulla finanza locale ogni anno: in sede di approvazione della legge finanziaria, in sede di approvazione del primo

decreto di proroga, e con il secondo decreto di proroga, che è, poi, quello che stiamo discutendo oggi.

I comuni, le province, le comunità montane e le unioni di comuni sono, così, costretti a tagliare servizi alle persone ed a limitare gli investimenti e, comunque, a non poter programmare adeguatamente l'erogazione di tali servizi. La confusione e la precarietà la fanno da padrone e ciò rappresenta una responsabilità che — a mio avviso — si potrebbe definire di natura dolosa, perché i problemi che cercate di affrontare e di modificare in questo contesto sono stati sollevati puntualmente dal gruppo dei Democratici di sinistra, con la formalizzazione di emendamenti in sede di approvazione della legge finanziaria.

Ormai, la legge finanziaria — lo sappiamo — da qualche anno, è di esclusiva competenza del Governo, che imbavaglia il Parlamento e se la fa approvare a scatola chiusa, naturalmente dalla sua maggioranza, con il voto di fiducia.

Vi è un'altra strategia di questo Governo — lo ricordava anche il collega relatore — anch'essa più volte denunciata in quest'aula, che riguarda l'iter dei decreti-legge. Il Governo, sempre più, privilegia il Senato e presenta i decreti-legge, correttamente emessi secondo la Costituzione e dopo aver incassato la firma del Capo dello Stato, al Senato. In quella sede, di intesa con il Governo, il testo viene stravolto, riempito di materie non omogenee, che non hanno alcun carattere d'urgenza, e giunge alla Camera in «zona Cesarini», a distanza di una settimana dalla sua decadenza, mettendo sotto ricatto la stessa Camera dei deputati: o si approva il decreto-legge così com'è, un provvedimento *omnibus*, recante materie in contrasto tra loro, oppure ci si assume la responsabilità di farlo decadere, il che è difficile quando si parla di enti locali e di interessi che coinvolgono tantissimi cittadini.

A questo comportamento scorretto e mortificante per la Camera deputati noi diciamo ancora una volta: basta! E ci aspettiamo anche dai colleghi della mag-

gioranza un comportamento chiaramente volto a salvaguardare le prerogative di questo ramo del Parlamento.

La V Commissione ha già modificato per iniziativa della maggioranza — come ha ricordato il collega Giancarlo Giorgetti — il comma 2 dell'articolo 1-ter, approvando una proposta emendativa — l'emendamento 1-ter.9 — a firma dell'onorevole Buontempo, che è un parlamentare della maggioranza. Ciò comporta, di per sé, un nuovo passaggio al Senato. Pertanto, ci aspettiamo un comportamento non di chiusura da parte del Governo, come lo stesso relatore ha auspicato.

Discutiamo del merito delle questioni, rendiamo questo decreto-legge corretto sul piano costituzionale ed approviamo una legge chiara nell'interesse degli enti locali e delle popolazioni che chiedono sempre più ai loro sindaci risposte puntuali e di qualità!

Questo sarà il nostro atteggiamento sugli emendamenti in sede di Comitato dei nove ed in Assemblea. Gli articoli 1-bis, 1-ter e 1-quater — è stato già ricordato — apportano modifiche alla disciplina del patto di stabilità interno per le regioni e per gli enti locali per l'anno 2005, modificando i commi dal 21 al 41 della legge finanziaria.

In particolare, l'articolo 1-bis, attraverso l'introduzione dell'articolo 26-bis all'articolo 1 della legge finanziaria per il 2005, modifica il limite del 2 per cento dell'incremento della spesa con esclusivo riferimento agli impegni di spesa in conto capitale. Questa è una delle prime dimostrazioni — poi ne enuncerò altre — che la legge finanziaria per il 2005 strozzava i comuni, bloccava i loro piani di investimento, li costringeva a deprimere l'economia e la crescita nel nostro paese.

La norma non è sufficientemente chiara, per cui noi, come Democratici di sinistra, abbiamo presentato alcuni emendamenti all'attenzione del Parlamento e, quindi, del Governo, volti a salvaguardare gli investimenti dei comuni, delle comunità montane e delle province.

L'articolo 1-ter modifica ed integra la disciplina del patto di stabilità interno,

escludendo dai suoi vincoli i comuni con popolazione pari o inferiore a cinquemila abitanti, le unioni di comuni, le comunità montane e quelle isolate con popolazione fino a cinquantamila abitanti.

Queste norme valgono esclusivamente per l'anno 2005. Si continua, quindi, con la precarietà. Ricordo che la norma — così come è prevista oggi — era contenuta in una proposta emendativa dei Democratici di sinistra riferita alla legge finanziaria, che il Governo non volle accogliere. A sei mesi di distanza, il Governo modifica la sua posizione: ne prendiamo atto con parziale soddisfazione, ma insistiamo con l'emendamento per rendere definitiva questa norma, per dare una prospettiva e, quindi, anche una certezza agli enti locali, anche per gli anni successivi. Ciò al fine di dare un quadro di riferimento stabile alla finanza locale, facendo uscire gli enti locali dalla precarietà e dall'incertezza, che — lo voglio ricordare — non recano vantaggio ai conti pubblici e al bilancio dello Stato.

L'articolo 1-*quater* modifica il comma 24 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2005, escludendo dalla disciplina del patto di stabilità le spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate dalle regioni ed esercitate dagli enti locali. Anche in questo caso, prendiamo atto che il Governo si ravvede, seppur dopo sei mesi, accogliendo una proposta emersa nel corso del dibattito e contenuta negli emendamenti sulla legge finanziaria. Ma non ci siamo ancora! Per questo abbiamo presentato alcuni emendamenti tendenti ad escludere dal patto di stabilità le spese derivanti da sentenze per debiti fuori bilancio, perché quando ci sono bisogna pagare! Non c'è patto che tenga, altrimenti i contenziosi vanno a danneggiare i bilanci degli enti locali.

Inoltre, vorremmo escludere le spese sostenute dai comuni per la bonifica dei siti inquinati, con azione sostitutiva dei diretti responsabili, per ragioni di sanità pubblica. Un sindaco, di fronte ad un'ordinanza del tribunale, non può che eseguire in forma sostitutiva la bonifica. Non è corretto che il patto di stabilità lo

impedisca quando c'è una responsabilità diretta del sindaco sulla sanità a livello locale.

Tendiamo ad escludere anche le spese sostenute per lo svolgimento delle elezioni politiche regionali o referendarie. Su questo aspetto discuteremo — me lo auguro — nel Comitato dei nove. Vedete, quest'anno per alcuni comuni è successa per la prima volta una cosa: il comune ha dovuto sopportare la spesa per le elezioni regionali, per le amministrative e, successivamente, per i *referendum*. I parametri ed i vincoli del patto di stabilità, che fanno riferimento alla spesa degli anni pregressi, non tengono conto di questo aspetto. Quindi, tale questione, seppur per l'anno 2005, deve essere affrontata e dobbiamo dare una risposta.

Dobbiamo altresì incrementare le risorse destinate alle unioni di comuni perché, mentre aumenta il numero di unioni — vi è un auspicio e un indirizzo in tal senso anche da parte di questo esecutivo —, il Governo diminuisce le risorse da destinare ad esse. Allora, le questioni sono due: o vogliamo incentivare l'aggregazione e, quindi, la razionalizzazione della spesa per l'erogazione di servizi di qualità, oppure facciamo delle affermazioni ma non sosteniamo le politiche con i finanziamenti giusti. Quindi, si tratta di piccole questioni rispetto al bilancio complessivo dello Stato che ritengo possano trovare ascolto e risoluzione in questo contesto.

Vogliamo aumentare, inoltre, il fondo nazionale ordinario per gli investimenti degli enti locali. Mi riferisco ai piccoli e ai piccolissimi comuni, che non hanno altre risorse e non hanno possibilità di accesso al credito, salvo la possibilità di attingere a questo fondo, che ha costituito sempre un punto di riferimento per far vivere i piccoli ed i piccolissimi comuni.

Vogliamo ampliare i limiti di capacità di indebitamento degli enti locali. Con la finanziaria abbiamo approvato una norma con molta fretta, portando la capacità di indebitamento dal 30 al 12,5 per cento per i tre titoli di bilancio. Noi avevamo proposto una gradualità per arrivare al 12,5 per cento e credo che oggi da più parti, da

tanti comuni e dalle associazioni dei medesimi, venga avanzata questa richiesta che intendiamo proporre al Governo e alla maggioranza con emendamenti puntuali.

Allo stesso modo, vogliamo consentire per gli anni 2005, 2006 e 2007 l'applicazione nel limite dello 0,1 per cento dell'aliquota di compartecipazione all'IRPEF, applicandola, naturalmente, ai soli enti locali che, alla data di entrata in vigore della legge, non percepiscano nessuna addizionale IRPEF. Mi pare un ragionamento di equità, signor sottosegretario, perché ci sono comuni che sono stati virtuosi, a mio avviso, e che oggi riscuotono lo 0,5 per cento dell'IRPEF e vi sono comuni che non hanno imposto nessuna addizionale e non possono più farlo a causa del blocco che, di anno in anno, la legge finanziaria ripropone.

Ricordo al Governo che queste richieste sono venute dagli enti locali e noi Democratici di sinistra le abbiamo raccolte per sottoporle all'attenzione vostra e della maggioranza. Tali richieste sono giustificate dalla mancata attuazione dell'articolo 119 della Costituzione e dalle norme sul federalismo fiscale: anche qui ci sciacquiamo la bocca con questo termine, ma questo Governo le ha bloccate e non ha inteso applicarle, perdendo tempo.

L'Alta commissione per il federalismo fiscale non ha prodotto niente perché il Governo non dà gli indirizzi giusti. Anche su tale punto, la Commissione bilancio ha discusso a lungo, quindi voglio ricordarlo in aula per l'ennesima volta.

Gli articoli 1-*sexies* e 1-*septies* contengono norme di carattere ordinamentale e disposizioni relative alle cause di ineleggibilità. Se saranno approvati tali articoli, si commissarieranno alcuni comuni — e già sappiamo quali — perché scatterà l'ineleggibilità. Ma si può legiferare in questo modo, senza una norma transitoria, senza prevedere che si finisca almeno il mandato? Si tratta di una legge punitiva nei confronti di alcuni enti locali che sono in tali condizioni.

Sui due articoli in esame vorrei sollevare alcune questioni di metodo, di corretta legislazione ed anche di rilievo co-

stituzionale. La legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), la cosiddetta legge La Loggia, ha delegato il Governo all'individuazione delle funzioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione come novellata. Stiamo parlando di norme di rilievo costituzionale, colleghi, che riguardano l'ordinamento dello Stato come modificato dal nuovo Titolo V della Costituzione. Credo che ciò non possa essere fatto con un decreto-legge, che deve avere il carattere dell'urgenza e dell'omogeneità di materia. Mi pare assurdo andare avanti su tale terreno. Peraltro, mi risulta che il Ministero dell'interno abbia già elaborato un decreto legislativo, ora all'attenzione di altri ministri per la concertazione del testo. Quindi, che senso ha inserire tali articoli nel decreto-legge in esame?

L'articolo 1-*septies* modifica l'articolo 60 del testo unico sugli enti locali, il decreto legislativo n. 267 del 2000, in materia di ineleggibilità a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale. Ricordo che l'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, che disciplina l'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, esclude la possibilità per il Governo di intervenire con decreto-legge nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione, quindi anche in materia elettorale. Inoltre, la Camera dei deputati ha approvato e trasmesso al Senato un progetto di legge recante disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità. Tale provvedimento prevede l'abrogazione dell'articolo 60, comma 1, del suddetto testo unico, che con questo articolo intendete modificare. Vi è una confusione totale! Cosa capiranno coloro che devono applicare le leggi?

Per quanto riguarda il merito, invece, mentre discutiamo di competitività e di snellimento delle procedure amministrative con l'estensione della domanda di inizio attività e del principio del silenzio-assenso, si modificano le competenze delle giunte e dei consigli comunali, riattri-

buendo a questi ultimi l'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi, l'assunzione di mutui, l'approvazione del progetto per opere pubbliche, l'acquisto e l'alienazione di immobili, appalti e concessioni. La vostra confusione politica programmatica e di Governo rappresenta un pericolo per l'intero paese! Fermatevi e riflettete!

Questo è il senso dell'appello che vi rivolgo, che è contenuto, in altri termini, anche nella relazione del presidente Giorgetti. Ve lo chiedo anche a nome della I e dell'VIII Commissione, che nei loro pareri, oltre a quanto scritto dal Comitato per la legislazione, chiedono proprio di espungere dal decreto-legge in esame le norme incongruenti con il resto del provvedimento. Dunque, fermatevi, per amor di patria, ed espungete tale parte dal decreto-legge!

Non è infatti possibile che, da una parte, si aprano gli sportelli unici per le attività produttive per velocizzare gli adempimenti burocratici, si consenta largo uso della dichiarazione di inizio attività e dei meccanismi del silenzio assenso, e poi, dall'altra parte, per approvare un progetto di opere pubbliche, stabiliamo che bisogna fare tre passaggi in consiglio comunale. Così com'è scritto l'articolo, non è chiaro infatti se sia sufficiente il progetto preliminare, oppure se siano necessari anche quello definitivo e quello esecutivo. L'articolo è scritto in modo confuso; si dice «dopo aver approvato il programma ed il piano delle opere pubbliche», cioè dopo che il consiglio comunale ha già dato l'indirizzo e quindi deve esercitare solo il controllo, dal momento che l'esecuzione spetta esclusivamente all'esecutivo e alla giunta.

E poi, per quanto riguarda la lottizzazione edilizia, anche di piccole entità, si investe il consiglio comunale, anche quando essa è perfettamente coerente con le indicazioni del piano regolatore generale. Ma il Governo lo sa che l'urbanistica, in base all'articolo 117, comma 3, della Costituzione, è una materia di legislazione concorrente tra Stato e regioni? E lo sa, il Governo, che molte regioni hanno già legiferato in tal senso, delegando alle pro-

vince le relative competenze? In molti casi, peraltro, la legge regionale prevede che vi sia non più l'approvazione di strumenti urbanistici — parlo di piano regolatore generale —, bensì solo una verifica di congruità con i piani territoriali delle province stesse.

Se non ci fermiamo, colleghi, rischiamo di fare una confusione enorme! Peraltro, le associazioni (dall'ANCE, all'associazione dei professionisti) non a caso hanno fatto pervenire a ciascuno di noi delle lettere di allarme, chiedendoci di riflettere su questa materia, che è di legislazione concorrente e che a me non risulta sia stata portata all'attenzione della Conferenza delle regioni (ad ogni modo, chiedo al Governo di fornire delucidazioni in tal senso). Se non vi fermate — lo dico al Governo e alla maggioranza —, rischiamo di aprire certamente un contenzioso di fronte alla Corte costituzionale su questa materia.

Come deputati del centrosinistra, abbiamo presentato emendamenti soppressivi di tali articoli, sui quali aspettiamo che il Governo si pronunci. Questo per non tradire ulteriormente la competitività del paese e per non stravolgere l'ordinamento, le funzioni e l'organizzazione degli enti locali, dal momento che si tratta — lo ricordo a me stesso, ma anche alla maggioranza e al Governo — di un potere autonomo degli enti locali, rafforzato dal nuovo Titolo V della Costituzione.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, concludo il mio intervento sottolineando che siamo d'accordo a che questo decreto sia convertito in legge entro il 31 maggio, proprio perché sappiamo che i comuni stanno aspettando quelle indicazioni positive, in termini di allentamento del patto di stabilità interno, che andrebbero a vantaggio dei bilanci comunali. Però, per fare questo, vi è bisogno di una risposta. Vogliamo cioè capire come vi ateggerete e come si porrà il Governo di fronte alle nostre proposte, che ricalcano peraltro (a parte il tono e il taglio tipico di chi sta all'opposizione) quanto scritto dalle Commissioni nei loro pareri e quanto sostenuto dal presidente Giorgetti nella sua relazione. Ci aspettiamo pertanto, da parte del

Governo, ragionevolezza, buonsenso e correttezza istituzionale sul testo del provvedimento e sul suo iter di conversione.

Dalle risposte che verranno dipenderà il nostro atteggiamento parlamentare ed anche la qualità del nostro voto sul provvedimento, che ci riserviamo di esprimere.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Lusetti. Ne ha facoltà.

RENZO LUSETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario di Stato per l'interno, il provvedimento oggi in discussione rappresenta un intervento necessario e non prorogabile, che il Governo ha dovuto predisporre per rimediare alle eccessive rigidità introdotte con l'ultima legge finanziaria in materia di enti locali.

Si tratta di una rigidità che l'opposizione ha evidenziato, insieme ad una serie di errori commessi, in sede di discussione sull'ultima legge finanziaria.

In particolare, sono stati adottati alcuni provvedimenti: la previsione di un nuovo patto di stabilità, fondato sul livello massimo di spesa e non sul saldo finale, che ha sottratto spazi di manovra; l'inserimento nel patto della spesa in conto capitale per il finanziamento delle funzioni conferite e della spesa per il pagamento degli interessi; l'inclusione, con riferimento a tale patto, anche dei comuni dai 3.000 ai 5.000 abitanti, delle comunità montane ed isolate e delle unioni dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti (sono considerazioni che sollevammo a suo tempo, con una serie di ammonizioni costruttive nei confronti del Governo e della maggioranza per l'importanza che una disciplina normativa di questo tipo riveste); il reiterato blocco della leva fiscale ed, infine, il ridimensionamento dei trasferimenti di parte corrente in conto capitale (sono passati da circa 15,5 miliardi di euro dell'ultima legge finanziaria del Governo dell'Ulivo a 14,4 miliardi di euro dell'ultima legge finanziaria).

Tra l'altro, il Servizio studi della Camera dei deputati si è espresso sulle

modalità e sull'entità della diminuzione dei trasferimenti erariali sia per i fondi di parte corrente sia per quelli di conto capitale, considerati nel loro insieme. Tranne che per l'anno 2002, i trasferimenti sono stati accuratamente e progressivamente decurtati ogni anno (dal raffronto tra il 2001 ed il 2005, si registra un miliardo di euro in meno).

Se consideriamo, inoltre, che in questi ultimi quattro anni l'inflazione ha avuto un'incidenza pari al 9,5 per cento circa e se applichiamo questa percentuale ai trasferimenti del 2001, risulta che, in termini reali, i suddetti hanno perso un potere di acquisto pari ad un miliardo e mezzo di euro. È una cifra non indifferente rispetto alle necessità avvertite dalle comunità degli enti locali.

Pertanto, le amministrazioni di tali enti, nel tentativo di garantire gli stessi servizi del passato, hanno bisogno di maggiori risorse per compensare i minori trasferimenti e l'incidenza dell'inflazione.

È evidente che il Governo è costretto a emanare un decreto-legge che reca disposizioni urgenti in materia di enti locali. Mi auguro che anche la maggioranza sia stata sollecitata dai suoi amministratori, considerata la difficoltà di fare i bilanci e di reggere l'onda d'urto della popolazione amministrata da comuni e province.

Rispetto a ciò, considerata la somma dei due fattori — inflazione e minori trasferimenti —, gli enti locali dovrebbero disporre di una quantità maggiore di entrate proprie per una cifra all'incirca pari a 2,5 miliardi di euro. Purtroppo, in presenza di un blocco reiterato delle addizionali e di nuovi e più stringenti vincoli dettati dal patto di stabilità, le uniche leve rimaste per incrementare le entrate dei comuni sono l'ICI, la tassa sulla pubblicità, le tariffe sui servizi come i buoni pasto, le rette per gli asili nido, per i trasporti scolastici e per il ricovero degli anziani e disabili.

È chiaro che la politica di contenimento fatta sulla pelle degli enti territoriali si ripercuote soprattutto sulle classi sociali più deboli e sulle famiglie. Non è una novità! La colpa non è dell'onorevole

D'Alì, ma del Governo che, in quattro anni, ha messo in campo un certo tipo di politica che, per la verità, è stata gestita più dal Ministero dell'economia che dal Ministero dell'interno.

Tra l'altro, si tratta di una vecchia battaglia che abbiamo portato avanti per restituire al Ministero dell'interno alcune competenze in ordine alla distribuzione delle risorse finanziarie nei confronti degli enti territoriali. Purtroppo, tale battaglia non è andata a buon fine perché le leve del comando su tale tema le ha sempre avute il Ministero dell'economia.

A tale quadro si deve aggiungere la previsione, contenuta nel presente decreto-legge, del recupero delle maggiori somme ricevute dai comuni negli anni passati a titolo di addizionale sul consumo di energia elettrica in cinque anni con inizio da quest'anno. Tutto ciò, evidentemente, aggraverà la situazione degli enti locali per circa 400 milioni di euro.

L'aspetto più grave di questa situazione consiste nel fatto che — com'è stato recentemente enunciato anche dalla Corte dei conti — la realizzabilità dei risparmi di spesa è strettamente legata alla credibilità delle ipotesi assunte per la quantificazione di tali risparmi, nonché alla possibilità per gli enti di gestire il nuovo meccanismo del patto.

In particolare, la politica adottata dal Governo nei confronti degli enti locali appare poco efficace anche in questa nuova impostazione del patto, come esplicitamente affermato dalla Corte dei conti nel corso di una audizione in Parlamento sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativamente a tutte le leggi approvate dalle Camere nell'ultimo quadrimestre del 2004. In pratica, l'esatto contrario di quanto fatto dal Governo!

Nell'ultimo quadriennio è evidente che la spesa locale è stata fuori controllo: all'inizio della legislatura le spese degli enti territoriali erano pari al 12,9 per cento del PIL e, nel 2003, avevano raggiunto quasi il 15 per cento. In pratica, a fronte di un andamento discendente della

spesa centrale, quella periferica è cresciuta nonostante i divieti e le regole severe.

Per tale motivo, ritengo che il decreto-legge in esame sia «obbligatorio» per il Governo, in quanto tutto ciò è accaduto a fronte di normative sicuramente severissime, ma in assenza di mappature che descrivano il flusso effettivo della spesa nazionale e periferica.

Evidentemente, le norme contenute nel provvedimento sono molto attese dagli enti locali, che vedono seriamente compromessa la propria funzionalità. Quindi, accanto alla necessaria proroga al 31 maggio dei termini dei bilanci degli enti locali, consideriamo positiva l'esenzione dal rispetto del patto di stabilità per il 2005 per gli enti locali fino ai 5 mila abitanti, per le unioni di comuni, per le comunità montane e isolate fino a 50 mila abitanti, nonché l'esenzione dal patto, a partire dal gennaio 2004, delle spese derivanti dalle risorse e dai contributi per l'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle regioni.

Tutte cose che, comunque, non costituiscono novità. Infatti, nelle precedenti leggi finanziarie, con i nostri emendamenti, abbiamo cercato di spiegare al Governo — avendo una certa esperienza nel mondo delle autonomie locali — che, senza queste norme, i comuni e le province non sarebbero riusciti a predisporre i propri bilanci o ad assicurare un minimo di governo alle comunità locali da loro rappresentate. Inoltre, abbiamo sempre affermato che la nostra concezione del principio di sussidiarietà è sempre stata nel senso di una vera attenzione a tutto il comparto rappresentato dalle province e dai comuni anche rispetto alle regioni.

Infatti, la nostra idea è che Governo e maggioranza in questi anni di governo hanno sempre cercato di sostituire ad un unico Stato centrale venti piccoli stati regionali, che in qualche modo tendevano a mortificare le vere autonomie.

Per tali motivi, a fronte del trasferimento di poteri da regioni ad enti locali, abbiamo chiesto sempre un analogo trasferimento di risorse umane e finanziarie. Ciò non è avvenuto, ma ci auguriamo che

con il decreto-legge in oggetto il Governo mostri maggiore disponibilità, avendo compreso che si tratta di una necessità reale e non di una battaglia portata avanti dall'opposizione solo per criticare e contestare. L'esecutivo si è accorto di tale problema e vi sono alcune note positive che indicano in proposito una sua apertura.

Tuttavia, come rilevato prima dall'onorevole Mariotti, nel provvedimento sono comprese norme che non risultano totalmente soddisfacenti; infatti, non si escludono del tutto le spese in conto capitale dal patto di stabilità. In proposito, la soluzione escogitata dal Governo per non comprimere la spesa in conto capitale appare inadeguata e, comunque, insufficiente nei confronti del mondo delle autonomie: insufficiente, in quanto riguarda soltanto gli impegni e non la cassa; inadeguata, perché i requisiti richiesti per accedere al beneficio appaiono restrittivi e punitivi. Perché infatti prevedere un tetto così alto (più 100 per cento) e non una gradualità od un limite inferiore?

Per quanto riguarda l'esclusione di altri enti dal vincolo del patto, siamo soddisfatti nel constatare che finalmente sono state accolte le nostre richieste. Concordiamo con le innovazioni apportate in sede di Commissione bilancio, ricordate dal suo presidente, Giancarlo Giorgetti; si è infatti modificata quella modalità di copertura cui ci eravamo strenuamente opposti in sede di discussione della legge finanziaria. In proposito avevamo presentato un emendamento simile a quello a firma dell'onorevole Buontempo, mettendoci sulla stessa lunghezza d'onda. Riteniamo che su questo aspetto il Governo debba garantire ulteriore e maggiore impegno. Abbiamo presentato una serie di emendamenti su questo tema, rispetto al quale è avvenuta una sorta di « trattativa » tra il Governo e le associazioni provenienti dal mondo delle autonomie, in particolare l'ANCI, che rappresenta tutti i partiti presenti in Parlamento.

Quindi, è evidente che teniamo in grande considerazione tutte le proposte emendative che scaturiscono dall'universo

delle autonomie locali. Tuttavia, ci auguriamo che in sede di discussione degli emendamenti il Governo invii segnali di apertura in merito alle esigenze prospettate da comuni e province sulla possibilità di amministrare e governare le comunità da loro rappresentate.

Ci sembrano interessanti le norme che riguardano la contrazione di aperture di credito da parte degli enti locali e ci sembra giusto che su questo tema, dove pure abbiamo presentato proposte emendative, sia avvenuta una trattativa ampia. Siamo convinti che il decreto-legge in oggetto fosse improrogabile ed « obbligatorio » per garantire la continuità di governo a comuni e province.

Prendiamo atto che il decreto-legge contiene anche alcune norme riguardanti le funzioni e l'organizzazione istituzionale delle autonomie. Vi è una sorta di ampliamento dell'ambito delle competenze dei consigli comunali e provinciali, con la previsione dell'attribuzione di nuove competenze amministrative per alcune materie, in particolare per quanto concerne i piani territoriali e urbanistici. Al riguardo occorre tuttavia prestare attenzione, in quanto è necessaria una sorta di giusto equilibrio fra il ruolo delle giunte e quello dei consigli, che tenga in considerazione la capacità e l'efficienza del sindaco o del presidente della provincia e della sua giunta e l'esercizio del controllo politico da parte del consiglio, sia per quanto riguarda le maggioranze sia per quanto riguarda le opposizioni.

Vi sono inoltre aspetti relativi all'ordine pubblico, alla capacità degli enti locali di stare in giudizio, alle incompatibilità e via dicendo. Non mi addentro ulteriormente, in quanto sono stati presentati alcuni emendamenti relativi a tali materie e nel corso degli interventi sul complesso degli emendamenti esprimeremo la nostra posizione in modo più articolato. Ci riserviamo — mi riferisco al gruppo della Margherita, ma condivido il giudizio dell'onorevole Mariotti — di decidere la nostra posizione in sede di voto finale in base alla disponibilità che verrà manifestata dal Governo e dalla maggioranza sugli emen-

damenti da noi presentati. Ci auguriamo che prevalga il senso di responsabilità anche da parte della maggioranza e assicuro alla maggioranza stessa che l'intento dell'opposizione è assolutamente costruttivo: vogliamo fornire agli enti locali tutti gli strumenti necessari per continuare ad esercitare la funzione di governo degli enti locali. Se la nostra opposizione costruttiva verrà recepita come tale, non mancherà sicuramente il nostro apporto. Se ciò non dovesse accadere, saremo costretti ad esprimere un voto contrario, nonostante riconosciamo la necessità del decreto-legge in esame, in quanto riteniamo che si possa e si debba fare molto di più.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

***(Repliche del relatore e del Governo
— A.C. 5841)***

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Giancarlo Giorgetti.

GIANCARLO GIORGETTI, *Relatore*. Signor Presidente, ritengo che i colleghi intervenuti abbiano confermato l'attenzione dedicata costantemente dalla Commissione bilancio e dal Parlamento agli enti locali. Tale attenzione si scontra con l'emergenza finanziaria e con la necessità di rispettare gli obiettivi posti all'Italia in sede europea per quanto riguarda il patto di stabilità interno. Ciò induce ad un'azione, che è stata tipica di questi anni ma che a dire il vero è iniziata nella scorsa legislatura, di forte contenimento della spesa, con l'introduzione del patto di stabilità interno, che è una camicia di forza per l'operato degli enti locali.

Ritengo comunque che siano stati compiuti passi in avanti anche con il provvedimento in esame. Con riferimento alle osservazioni che confermano le perplessità circa l'opportunità di mantenere nel testo alcune norme così come definite dal Senato, il relatore intende confrontarsi anche con il Governo circa la possibilità di

introdurre modifiche compatibili con il termine per la conversione del decreto-legge che peraltro, come è stato riconosciuto dai colleghi intervenuti, contiene norme unanimemente condivise, di assoluta necessità per gli enti locali, tali da rendere assolutamente necessaria la conversione in legge del decreto stesso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

ANTONIO D'ALÌ, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, alcuni cenni, svolti nel corso della discussione sulle linee generali, impongono dei chiarimenti da parte del Governo, ad esempio, sui tempi della proroga.

Come ricordato, tale proroga, era stata fissata con precedente decreto del Governo al 28 febbraio 2005. Una volta giunto tale decreto all'esame in prima lettura da parte della Camera, è stata proposta la proroga dei termini al 31 marzo. In quella sede il Governo ha fatto rilevare come la data del 31 marzo fosse sconsigliata, considerato lo svolgimento, il 3 e 4 aprile scorso, di importanti elezioni, sia regionali sia amministrative. Tale data sembrava quindi non praticabile. Il Governo — io stesso intervenni in quest'aula — aveva, quindi, suggerito che quel termine venisse stabilito, sin da allora, al 30 aprile.

La volontà del Parlamento fu di fissare la data al 31 marzo: il Governo, però, si era reso responsabilmente conto che tale termine non poteva essere rispettato dalla stragrande maggioranza degli enti locali. Si decise, pertanto, di intervenire con decreto, quello appunto ora al nostro esame. Non si poteva non prorogare al 31 maggio, infatti, i termini, anche nel rispetto dei 60 giorni concessi al Parlamento per la successiva conversione in legge. Eravamo consapevoli, inoltre, che la riapertura dei termini avrebbe comportato — così come è poi avvenuto: il Governo né è stato lieto — alcune ulteriori modifiche alle norme sul patto di stabilità. Era quindi assolutamente indispensabile la proroga al 31 maggio 2005 dei suddetti termini.

Ritengo che la tempistica delle proroghe per l'approvazione dei bilanci da parte

degli enti locali sia stata dagli stessi condivisa. Proprio l'ANCI, in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ha suggerito il 30 aprile quale data per la proroga dei termini.

Per quanto riguarda i tempi di questo decreto, gli onorevoli deputati sanno che tale provvedimento, emanato il 31 marzo 2005, ha subito i tempi del dibattito politico immediatamente successivo alle elezioni regionali ed amministrative. Non è certamente intervenuta, da parte del Senato, alcuna volontà di trattenere il testo, per poi trasmetterlo alla Camera dei deputati con tempi eccessivamente stretti, tali da non consentire la valutazione di eventuali ulteriori modifiche.

Non compete a me difendere il Senato, ma essendone un componente mi sia consentito di ricordare che non mi risulta (e, in base alla legge elettorale, non mi pare sia da intendersi diversamente) che nell'altro ramo del Parlamento seggano forze politiche diverse da quelle presenti alla Camera...

Assicuro, inoltre, che sul decreto in esame è stato avviato dagli onorevoli senatori un ampio dibattito tra le forze politiche. Debbo evidenziare, poi, una larga condivisione di intenti, soprattutto sulla volontà di soddisfare le esigenze dei piccoli comuni, fermo restando che l'intervento iniziale del Governo riguardava esclusivamente la proroga dei termini per l'approvazione dei bilanci e il differimento in cinque anni di quanto dovuto dai comuni a seguito della definizione del rapporto « dare-avere » in materia di addizionali.

Onorevole Mariotti, non compete a me la difesa d'ufficio né del Governo né del Senato: a ciascuno il suo. Diverse, però, sono le misure aggiunte successivamente, in sede di esame parlamentare del provvedimento. Quindi, tutti i disastri cui lei ha accennato — conseguenti ad alcune norme regolamentari che ora approfondirò — non sono esclusivamente imputabili al Governo.

L'esecutivo ha più volte richiamato le forze parlamentari sull'opportunità di intervenire, o meno, su una materia già oggetto di esame da parte dei competenti

ministri, ai fini della presentazione dei decreti legislativi, in esecuzione della legge n. 131 del 2003. Tale provvedimento, lo ricordo, reca delega al Governo per l'emanazione di decreti in materia, ad esempio, del nuovo testo unico sugli enti locali. Su questo aspetto, mi soffermerò nel prosieguo del mio intervento.

Per quanto riguarda l'ampliamento dell'esenzione dal patto di stabilità (comuni da 30 mila a 5 mila abitanti), ritengo che si tratti di un'esigenza assolutamente condivisa da tutte le forze politiche; peraltro su questo punto occorre dare atto al Governo di essere riuscito a reperire le risorse necessarie.

La V Commissione bilancio ha ritenuto di modificare la copertura finanziaria dell'articolo 1-ter, mentre il Governo si riserva l'opportunità di ripristinare il testo presentato al Senato; in quella sede ho dimostrato agli onorevoli senatori (anche a coloro che mostravano perplessità) come non corrispondesse al vero quanto affermato circa la possibilità di introdurre ed attivare macchine da gioco (quelle normalmente attive presso tutti i bar e le sale di scommesse d'Italia) anche in altre sale autorizzate. È interesse del Governo che ciò avvenga in modo assolutamente controllato e che il fondo di riserva per gli interventi sulle nuove leggi non venga così massicciamente decurtato. È altresì interesse del Governo e del Parlamento che tale fondo rimanga il più integro possibile e che, se vi saranno altre forme di copertura come quelle proposte dal Senato, esse vadano prese in seria considerazione, visto che anche in quella sede la proposta aveva ottenuto il voto favorevole da parte di tutte le forze politiche. Un ripensamento di quella posizione potrebbe portare ad una proposta concordata tra la Commissione ed il Governo, che consenta di riattivare la precedente copertura finanziaria.

Vorrei ora soffermarmi sulle altre proposte di modifica al patto di stabilità, proposte e non accolte neppure in sede di dibattito al Senato, e sulle quali sarà difficile ottenere il parere favorevole del Governo anche nel corso dell'esame qui alla Camera.

Per quanto riguarda le spese elettorali e le deroghe al patto di stabilità, nonché il riferimento ad altre iniziative, ritengo che sia stato a lungo dibattuto il fatto che, trattandosi di una materia che si riferisce ad una media di calcolo degli anni 2001-2003, possano essere ricomprese nella compensazione di queste medie anche alcune spese che, se pure episodiche, nella loro episodicità diventano ricorrenti, facendo parte della media delle spese che i comuni, nel corso degli anni, affrontano.

È stata inoltre sollevata qualche perplessità da parte del presidente della V Commissione sulla norma riguardante l'Indice nazionale delle anagrafi. Lo rassicuro, così come ho fatto anche in sede di Commissione: si tratta di un aspetto già ricompreso negli obblighi e nelle incombenze assolute dai comuni ed il Ministero dell'interno, consapevole delle necessità manifestate, è intervenuto già ampiamente verso di essi, soprattutto nei confronti dei piccoli comuni, i quali hanno ottenuto risorse finanziarie e strumentali per poter allineare al più presto le loro anagrafi alle necessità di quello strumento divenuto indifferibile nella sua diffusione sull'intero territorio nazionale, che è la carta di identità elettronica; in ordine a tale diffusione, la legge finanziaria scorsa ed una recente norma approvata dal Parlamento nel marzo scorso consentono agli stessi comuni e al Ministero dell'interno di adottare quei meccanismi di compensazione che arrecheranno alle spese del comune non aggravio, ma ristoro.

Per quanto riguarda le norme di carattere ordinamentale, ritorno sull'argomento per ricordare che in Senato si è svolta una discussione assolutamente trasversale. In questo Parlamento infatti esistono non soltanto la maggioranza e le opposizioni, ma anche i partiti dei sindaci e quelli dei consiglieri (*Commenti del deputato Giancarlo Giorgetti*)...

Così come l'onorevole Lusetti ha poco fa saggiamente ricordato, occorrerà riequilibrare le differenziazioni dei poteri tra giunta e consiglio comunale; ciò potrà essere utile nella discussione che andremo ad affrontare.

Onorevole Mariotti, mi ha preoccupato un po' — e dicendo ciò approfitto per anticipare un dibattito che ci vedrà impegnati nei prossimi mesi — l'esempio da lei fatto in tema di urbanistica e il suo richiamo alla legge delega n. 131 del 2003. In particolare, il tema richiamato dall'onorevole Mariotti sarà oggetto di un ampio dibattito in ordine alla questione dei rapporti tra poteri delle regioni e degli enti locali. Se noi assumiamo, come dobbiamo assumere, per indefettibile il titolo V della Costituzione e i principi di innovazione che esso ha apportato dobbiamo però anche ricordarci che lo stesso titolo V stabilisce che tutte le componenti istituzionali della Repubblica sono sullo stesso livello e di pari dignità.

Nel corso del dibattito svoltosi sulla legge delega n. 131 del 2003 si discusse anche su quali funzioni fondamentali dovesse indicare il Parlamento per gli enti locali. E proprio in quella sede si affermò non solamente che si trattava di un nucleo di funzioni, che facevano riferimento a quelle che erano le competenze delle leggi statali, ma che il Parlamento era chiamato ad indicare tutte le funzioni fondamentali degli enti locali; cosa questa che, peraltro, faremo con il nuovo testo unico sugli enti locali. Dire che in alcuni campi, dove le regioni hanno competenza legislativa, il Parlamento non possa indicare funzioni fondamentali degli enti locali costituisce, a mio giudizio, una grave lesione dei principi alla base del nuovo titolo V della Costituzione e introduce un dibattito che svolgeremo, ritengo con molto interesse, nei prossimi mesi nelle competenti Commissioni. Pertanto, onorevole Mariotti, questo suo riferimento, a differenza di altri suoi accenni, che avranno fatto gioire i rappresentanti delle associazioni di categoria dei comuni d'Italia, questa volta li avrà fatti quantomeno insospettire.

Mi è comunque particolarmente gradito che si cominci a discutere di questi temi con una certa profondità di analisi in questa sede. Raccomando, quindi, all'Assemblea della Camera dei deputati un attento esame del disegno di legge di conversione alla nostra attenzione il cui

testo, come approvato dal Senato, sarebbe, a giudizio del Governo, ottimale mantenere così come è proprio al fine di consentire un bilanciamento tra opportunità e contenuti. Comprendo anche che i contenuti potrebbero essere, come tutto in questo mondo, oggetto di migliorie e, come tale, perfettibili.

Quello della ineleggibilità poi è un problema che va ad impattare sulle scadenze elettorali amministrative della prossima primavera; questo significa che vi sarà il tempo necessario per apportare tempestive modifiche sia in sede di esame dei decreti legislativi sia attraverso altri eventuali interventi legislativi. Conseguentemente, non mi preoccuperei più di tanto di questo aspetto. Di modifiche al testo unico sugli enti locali ne sono state operate parecchie nel corso di questi cinque anni. Ricordiamoci, inoltre, che i decreti legislativi per quanto importanti — e questo non posso non sottolinearlo avendo il Ministero dell'interno, che oggi rappresento, la delega agli enti locali — sono pur sempre norme che promanano da una precisa delega del Parlamento il quale, alla fine, è sempre sovrano nel decidere, qualora lo ritenesse opportuno, di modificarne i contenuti con altri provvedimenti legislativi.

Sperando di aver illustrato, anche se parzialmente e in maniera non assolutamente esaustiva, il parere del Governo su questo disegno di legge di conversione, rinvio alla fase di esame degli emendamenti la possibilità di fornire ulteriori chiarimenti sul testo del provvedimento in discussione.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 64, recante disposizioni urgenti per la ripartizione di seggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (5807) (ore 17,55).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Con-

versione in legge del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 64, recante disposizioni urgenti per la ripartizione di seggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 5807)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che la I Commissione (Affari costituzionali) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Bruno, presidente della I Commissione, ha facoltà di svolgere la relazione.

DONATO BRUNO, *Relatore*. Signor Presidente, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 64 del 2005, che giunge oggi all'esame dell'Assemblea, è stato licenziato senza modificazioni dalla Commissione affari costituzionali nella seduta del 18 maggio.

Al fine di inquadrare il contesto normativo in cui si colloca il decreto-legge, è opportuno ricordare che, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 459 del 2001, sull'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero, nonché della pubblicazione dei risultati del censimento generale della popolazione del 2001, si è posta l'esigenza di procedere ad una complessiva revisione dei collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, attualmente disciplinati dai decreti legislativi n. 536 e n. 535 del 1993.

In attesa di avviare tale complessiva operazione di revisione, che reca profili problematici di non poco rilievo, in ordine ai quali la Commissione affari costituzionali ha di recente proceduto all'audizione del ministro dell'interno, il Governo ha ritenuto opportuno adottare il decreto-legge in esame, che è precipuamente inteso a consentire il corretto svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nell'ipotesi di un eventuale scioglimento anticipato delle Camere.

La questione che concretamente si pone riguarda, in particolare, la circoscrizione Molise, alla quale non risulterebbe attribuibile alcun seggio da assegnare con metodo proporzionale ai fini dello svolgimento delle prossime elezioni per la Camera dei deputati in ragione dei dati del censimento del 2001 e sulla base di quanto disposto dall'articolo 22 della legge n. 459 del 2001, la quale prevede che i seggi da attribuire alla circoscrizione Estero siano detratti da quelli da assegnare con il sistema proporzionale, fermo restando gli attuali collegi uninominali.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
FABIO MUSSI (*ore 18*)

DONATO BRUNO, *Relatore*. Alla circoscrizione Molise spetterebbero, infatti, soltanto tre seggi, corrispondenti ai tre collegi uninominali in cui la stessa è divisa, in luogo dei quattro, tre uninominali e uno proporzionale, che ad essa sono stati attribuiti in occasione delle precedenti elezioni.

La mancanza di seggi da assegnare in sede proporzionale, come sottolineato nella relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione, creerebbe alcune evidenti disfunzioni, riferibili al mancato operare del necessario collegamento dei candidati uninominali con le liste concorrenti al riparto proporzionale, all'impossibilità, per gli elettori della circoscrizione Molise, di esprimere il loro voto per le liste proporzionali, nonché alla maggiore difficoltà, per i partiti politici, di raggiungere, a livello nazionale, la percentuale del 4 per cento dei voti validi, requisito necessario per la ripartizione dei seggi in quota proporzionale.

Alla luce di tali considerazioni, e fatto salvo il caso in cui sia stato già concluso il procedimento di revisione dei collegi elettorali, il decreto-legge in esame, riferendosi esclusivamente all'ipotesi di scioglimento anticipato delle Camere ed alle prime elezioni politiche che si svolgeranno dopo la sua entrata in vigore, individua una soluzione per assicurare comunque la

presenza di un seggio proporzionale anche in tutte le circoscrizioni in cui il numero complessivo dei seggi assegnati risulti pari a quello dei seggi uninominali. Si stabilisce infatti, come principio generale, che, ai fini dello svolgimento delle elezioni politiche, restano fermi i collegi uninominali previsti dalla normativa in vigore al momento dello scioglimento delle Camere ma, per quanto riguarda la determinazione del numero dei seggi da assegnare in ragione proporzionale in ciascuna circoscrizione e regione, si introduce una deroga al principio in forza del quale, in ciascuno dei predetti ambiti territoriali, il settantacinque per cento del totale dei seggi è attribuito sulla base di collegi uninominali ed il restante venticinque per cento in ragione proporzionale. Nel caso in cui il numero di seggi spettanti ad una circoscrizione sia pari al numero dei collegi uninominali in cui la medesima è ripartita, il decreto-legge in esame dispone che i collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati coincidono con i collegi uninominali per l'elezione del Senato, a condizione che ciò renda possibile l'attribuzione di almeno un seggio in quota proporzionale.

Applicando tale disposizione alla circoscrizione Molise, ne conseguirebbe che, dei tre seggi alla medesima spettanti sulla base del censimento del 2001, due sarebbero attribuiti con metodo maggioritario nell'ambito dei collegi uninominali già previsti dalla normativa vigente per l'elezione del Senato, mentre uno verrebbe attribuito in modo proporzionale.

Anche per quanto riguarda il Senato, si prevede un sistema del tutto analogo.

Il decreto-legge dispone, infine, un anticipo da 45 a 50 giorni antecedenti la votazione del termine per la pubblicazione dei decreti del Presidente della Repubblica di indizione dei comizi elettorali e prevede la riduzione da 60 a 50 giorni prima dalla data del voto del termine entro il quale il Ministero dell'interno deve inviare al dicastero degli affari esteri l'elenco provvisorio degli elettori residenti all'estero.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ANTONIO D'ALÌ, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, il Governo si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

PRESIDENTE. Sta bene.

Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Martedì 24 maggio 2005, alle 10:

1. — Svolgimento di interpellanze e di una interrogazione.

(ore 11,30)

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 3368 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, recante disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (*Approvato dal Senato*) (5842-A).

— *Relatori*: Giorgio Conte (*per la I Commissione*) e Ramponi (*per la IV Commissione*).

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 3367 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali (*Approvato dal Senato*) (5841-A).

— *Relatore*: Giancarlo Giorgetti.

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 64, recante disposizioni urgenti per la ripartizione di seggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (5807).

— *Relatore*: Bruno.

5. — *Seguito della discussione delle mozioni Cè ed altri n. 1-00412, Cima ed altri n. 1-00411, Biondi ed altri 1-00430 e Landi di Chiavenna ed altri n. 1-00435 sull'embargo europeo alla vendita degli armamenti verso la Cina.*

La seduta termina alle 18,05.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. FABRIZIO FABRIZI

Licenziato per la stampa alle 20.